Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado

P.C.

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

Al Personale docente, educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e grado

LORO SEDI

**Oggetto: Precisazioni su utilizzo dei contingenti minimi di cui alla Legge 146/90 per prevenzione contagio COVID-19**

Com'è noto, con nota n. 279 dell'8 marzo 2020 il Ministero dell'istruzione ha disposto che "Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle *lezioni prevista dal DPCM, l'emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente scolastico constatata l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90*".

Come ANIEF abbiamo apprezzato la disposizione introdotta dalla nota sopra indicata, che reputiamo opportuna e necessaria. Tuttavia, ci giungono numerose segnalazioni di **difficoltà da parte dei dirigenti scolastici** a provvedere alla turnazione in assenza di precise rassicurazioni sul mantenimento del diritto alla retribuzione del personale interessato. Va, infatti, ricordato che l'applicazione dei contingenti minimi di cui alla L. 146/90 attiene alla gestione di personale assente per sciopero e, pertanto, privato della retribuzione in caso di astensione dal lavoro. Nel caso di specie, invece, è chiaro che i lavoratori mantengano il diritto alla retribuzione, ma alcuni dirigenti scolastici ritengono necessario un provvedimento di rango superiore alla semplice nota per essere certi di non commettere danno erariale, che peraltro gli sarebbe imputato dalla Corte dei conti.

In proposito è però necessario segnalare come la soluzione, adottata da alcuni dirigenti scolastici, di **collocare in ferie d'ufficio** detto personale appaia del tutto illegittima in quanto in

palese contrasto con la normativa vigente. Pertanto, se è comprensibile la richiesta di copertura normativa dei suddetti dirigenti, **non è assolutamente giustificabile né accettabile reagire con l'applicazione di misure *contra legem***.

Nell'attesa che siano predisposti strumenti normativi a corredo delle disposizioni fin qui fornite dal Ministero dell'istruzione, riteniamo che la turnazione dei collaboratori scolastici con applicazione dei contingenti minimi di cui in oggetto **sia già immediatamente applicabile** in relazione sia alla situazione di emergenza sanitaria in atto, con precipuo riferimento alla specifica produzione di atti normativi (da ultimi, i DPCM 8 e 9 marzo 2020), nonché in virtù della perentorie indicazioni contenute nella nota, che non usa alcuna formula dubitativa o di invito ma afferma testualmente (grassetto sottolineato nostro) "*il dirigente scolastico constatata l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, **limiterà il servizio** alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi*".

Appare altresì utile evidenziare come la suddetta nota, oltre a ribadire l'invito a fare il più ampio ricorso possibile alle modalità di cosiddetto "lavoro agile", estenda la necessità di massima riduzione, attraverso l'applicazione dei contingenti minimi di cui alla L. 146/90, , della presenza in servizio anche a tutti gli altri profili; la nota, infatti, afferma chiaramente che (grassetto sottolineato nostro) "*Per quanto concerne il personale docente, la presenza nelle istituzioni scolastiche è strettamente correlata alle eventuali esigenze connesse alla attività didattica a distanza. **Parimenti si adottano le stesse misure per quei profili Ata la cui prestazione non è esercitabile a distanza***".

In attesa degli annunciati ulteriori chiarimenti del Ministero, invitiamo i dirigenti scolastici in indirizzo ad **applicare senza ulteriore esitazione le misure di cui alla nota 279 dell'8 marzo 2020**, diffidando formalmente dal collocare il personale ata, ed in particolare i collaboratori scolastici, in ferie d'ufficio o ad assoggettarne a recupero l'assenza disposta ai fini della turnazione.

Cordiali saluti.

Palermo, 10 marzo 2020

Il Presidente Nazionale ANIEF

*Prof. Marcello Pacifico*

Il Presidente

**P.zza Don Bosco n.1/b - 90143 Palermo fax** + 39 091 5640995 mail sn.urs@anief.net tel. + 39 091 7098351 pec sn.urs@pec.anief.net